



PROVINCIA DI VERONA
Servizio tutela faunistico ambientale

OGGETTO: Prelievo venatorio del cinghiale durante la stagione venatoria 2017/2018.

determinazione n 3128/17 del 03/08/2017

Il dirigente

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
- lo statuto provinciale ed in particolare gli articoli 53 e 54 in ordine alle funzioni dirigenziali;
- l'articolo 2 della legge regionale del Veneto 9 dicembre 1993, n. 50, che assegna alla provincia le funzioni amministrative in materia di protezione della fauna e prelievo venatorio;
- la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" con la quale sono riallocate in capo alla Regione le funzioni non fondamentali, tra cui anche quelle in materia di pesca, già conferite alle province, prevedendo tuttavia che le stesse continuano ad esercitarle fino alla definizione del nuovo assetto normativo e organizzativo, ad oggi non ancora avvenuto;

visti, altresì:

- l'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che assegna alla provincia le funzioni amministrative in materia di tutela della fauna e regolamentazione della caccia;
- l'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che individua il cinghiale quale specie cacciabile dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio;
- l'articolo 18, comma 2, della sopracitata legge n. 157/92 che prevede per il cinghiale tre mesi di prelievo a far data dal 1° settembre al 31 gennaio, con possibilità di anticipo sino al 1° agosto, sulla base di piani di abbattimento selettivi;
- l'articolo 16, comma 4, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, per il quale le Province che hanno territori compresi nella zona faunistica sopraddetta integrano il calendario venatorio regionale e riportano i piani di abbattimento degli ungulati, tra cui quindi anche il cinghiale, e delle altre specie della tipica fauna alpina, le eventuali anticipazioni di apertura dell'annata venatoria anche per la caccia di selezione, le modalità di esecuzione della stessa, l'impiego dei cani e l'esercizio della caccia sulla neve;

preso atto che con deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 2088 in data 3 agosto 2010 sono stati approvati i primi indirizzi per la gestione del cinghiale nel Veneto, stabilendo tra l'altro i criteri fondamentali per l'individuazione, da parte delle Province, delle "Unità di gestione" della specie;

precisato che con il sopracitato provvedimento regionale è stato assegnato alla Provincia il compito di predisporre un piano di gestione della specie, comprensivo oltre che delle aree con diverso obiettivo gestionale, anche dei relativi piani di abbattimento, distinti per sesso e classe d'età, e di una più specifica regolamentazione del prelievo, con particolare riferimento alle modalità organizzative e attuative delle tecniche consentite (all'aspetto da altana e con la girata);

vista la proposta tecnica predisposta dal Servizio tutela faunistico ambientale e trasmessa con nota protocollo n. 34021 del 20 aprile 2017 all'I.S.P.R.A., per il relativo parere, e alla Regione del Veneto, contenente del piano di gestione del cinghiale per la stagione venatoria 2017/2018, predisposto sulla base degli indirizzi stabiliti dalla deliberazione regionale n. 2088/2010;

preso atto del parere favorevole dell'I.S.P.R.A. espresso con nota n. 21158 del 28 aprile 2017 (nota ns. prot. n. 36551 in data 02 maggio 2017), alla sopraccitata proposta gestionale elaborata dalla Provincia;

precisato che tale piano di gestione è stato strutturato come per le precedenti annualità a partire dalla stagione 2010/2011, nelle more dell'adozione del nuovo Piano faunistico-venatorio regionale 2014-2019, con la previsione dell'abbattimento massimo di 600 esemplari;

considerato che, proprio per le motivazioni sopraccitate, la Provincia di Verona ha inteso proporre alla Regione Veneto un piano di abbattimento del cinghiale compatibile con la prioritaria esigenza di mantenimento di densità animali sostenibili dall'ambiente, che tenga comunque anche conto del notevole impatto che questa specie è in grado di arrecare alle attività agricole e alle locali componenti faunistiche e floro-vegetazionali naturali;

visto il calendario venatorio regionale per la stagione 2017/2018, approvato con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 865 del 13 giugno 2017, con il quale, si stabilisce che "la gestione, anche a fini venatori, della specie Cinghiale (*Sus scrofa*) è disciplinata dalla DGR n. 2088 del 3 agosto 2010";

dato atto che con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1081 del 13 luglio 2017, è prorogato sino a tutta la stagione venatoria 2017/2018 il regime venatorio sperimentale in provincia di Verona avente per oggetto il prelievo venatorio del cinghiale, approvando, quale allegato alla stessa, il piano di gestione in provincia di Verona, comprensivo dell'indicazione delle modalità di prelievo venatorio così come dettagliatamente specificate nelle nuove direttive provinciali approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 71 in data 8 maggio 2014;

considerato altresì che la sopraccitata deliberazione regionale ha anche assegnato alla Provincia il compito della suddivisione dei piani di prelievo tra le diverse Unità amministrative e la relativa assegnazione dei capi, tra i Comprensori alpini, Ambiti territoriali di caccia e Aziende faunistico-venatorie interessati in modo da mantenere le proporzioni tra classi di età e di sesso per ciascuna sub-unità gestionale;

considerato altresì che con la soprammenzionata deliberazione regionale n. 1081/2017 è stato autorizzato il prelievo del cinghiale, nella sola forma della caccia di selezione da appostamento, anche dal 15 agosto al 30 ottobre 2017;

determina

1. di assegnare ai Comprensori alpini dell'Unità di gestione "Lessinia", agli Ambiti territoriali di caccia n. 1 e n. 2 e alle Aziende faunistico-venatorie ricompresi nella sopraccitata Unità di gestione, i capi di cinghiale (n. 600 capi) da abbattere, sia nella forma della caccia all'aspetto che in girata, durante la stagione venatoria 2017/2018, come segue:

SOGGETTO GESTORE		CAPI COMPLESSIVI ASSEGNATI	GIOVANI	MASCHI ADULTI	FEMMINE ADULTE
Comprensorio alpino	Dolcè	13	6	3	4
	S. Anna d'Alfaedo	38	19	8	11
	S. Ambrogio V.lla	30	15	6	9
	Erbezzo	7	3	2	2
	Bosco Chiesanuova	22	11	4	7
	Selva di Progno	18	9	4	5
	Velo Veronese	1	1	0	0
	Cerro Veronese	12	6	2	4
	Roveré Veronese	26	13	5	8
	Fumane	54	27	11	16
	S. Mauro di Saline	6	3	1	2
	Marano di V.lla	22	11	4	7
	Badia Calavena	18	9	4	5
	Negrar	19	9	4	6
A.T.C. n. 1	Vedi punto 4.	18	9	4	5
A.T.C. n. 2	Vedi punto 5.	234	117	47	70
Az. faunistico-venatorie	Rocchetta	44	22	9	13
	Quaiara	15	7	3	5
	Monte Garzon	3	1	1	1
TOTALE		600	300	120	180

2. di precisare che i capi complessivi assegnati di cui alla sopra riportata tabella sono stati indicativamente divisi nelle due classi di età, giovani e adulti, e di sesso (maschi e femmine adulti), come riportato nella stessa e secondo tali criteri:
 - GIOVANI = striati e rossi (0-12 mesi d'età): 50% del prelievo complessivo;
 - ADULTI = maschi e femmine di età superiore a 12 mesi; maschi: 20% del prelievo complessivo e femmine: 30% prelievo complessivo. Appartengono a questa classe anche i soggetti sub-adulti "neri";
3. di precisare che il prelievo venatorio del cinghiale nei Comprensori alpini di cui al punto 1. dovrà interessare esclusivamente i territori situati al di sotto dei 900 m s.l.m.;
4. di precisare che il prelievo venatorio del cinghiale nell'A.T.C. n. 1 dovrà interessare esclusivamente i territori appartenenti ai comuni di Marano di Valpolicella, Negrar e Verona così come individuati dalla cartografia approvata con la deliberazione regionale n. 1081/2017 e con la deliberazione della Giunta provinciale n. 71/2014;
5. di precisare che il prelievo venatorio del cinghiale nell'A.T.C. n. 2 dovrà interessare esclusivamente i territori appartenenti ai comuni di Verona, Grezzana, Mezzane di Sotto, Tregnago, San Mauro di Saline, Badia Calavena, Vestenanova, San Giovanni Ilarione, San Mauro di Saline, Cazzano di Tramigna, Montecchia di Crosara e Roncà, così come individuati nella cartografia approvata dalla Provincia e dalla Regione con le deliberazioni soprammenzionate, possibilmente secondo i contingenti indicativi riportati nella tabella sotto riportata, nel rispetto del limite massimo prelevabile complessivo previsto pari a n. 234 capi di cinghiale;
6. di precisare che il Servizio tutela faunistico ambientale, con successivo provvedimento, potrà rimodulare i contingenti assegnati a ciascun Comprensorio alpino, A.T.C. o Azienda faunistico-venatoria, al fine del completamento del piano di abbattimento previsto per l'Unità di gestione

“Lessinia”;

7. di precisare che, conformemente a quanto stabilito dalla deliberazione regionale n. 1081/2017, il prelievo di selezione del cinghiale da appostamento è consentito, oltre che dal 1° novembre 2017 al 31 gennaio 2018, anche dal 15 agosto al 30 ottobre 2017 secondo le modalità previste dalle direttive per il prelievo di tale specie approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 71/2014 e comunque previa assegnazione dei capi da parte degli AA.TT.C. Comprensori alpini e Aziende faunistico venatorie interessati.

dott.ssa Anna Maggio